Invio corrispettivi telematici anche tramite software (senza registratori telematici)

di Gianfranco Costa

Pubblicato il 30 Gennaio 2024

Col 2024 arriva una forma di semplificazione per il processo di invio dei corrispettivi telematici, i quali potranno essere trasmessi anche tramite software senza ricorrere ai registratori telematici.

Il decreto Adempimenti (D.Lgs. 1/2024), in vigore dal 13 gennaio 2024, prevede una misura di **semplificazione per l'invio dei corrispettivi telematici**.

Le modalità di invio dei corrispettivi telematici

Nello specifico l'art. 24 del decreto stabilisce che la **memorizzazione e** l'**invio dei corrispettivi** potrà avvenire **anche senza ricorrere ai registratori telematici o alla procedura web dell'Agenzia delle Entrate**, in quanto in futuro sarà possibile utilizzare anche **soluzioni software**, purché **idonee a garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati**. In questo modo, l'**adempimento** dovrebbe risultare **meno oneroso per gli esercenti**. Se infatti è vero che la procedura web messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi costituisce uno strumento gratuito e *"semplificato"*, rispetto ai registratori, per adempiere gli obblighi di cui all'art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, per altro verso essa presenta alcuni **limiti operativi** e, in particolare, **non si presta a essere utilizzata in attività che prevedono un elevato numero di operazioni giornaliere**. Le nuove soluzioni software costituiranno, quindi, in molti casi, una valida alternativa. **L'impiego dei nuovi strumenti tecnologici per l'invio dei corrispettivi non sarà immediato**, posto che la definizione delle specifiche tecniche per la realizzazione, l'omologazione e il rilascio delle soluzioni software è demandata a uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate. Peraltro, **dovrà essere consultato anche il Garante per la protezione dei dati personali**, come previsto dall'art. 36 comma 1 del Reg. Ue 679/2016 **nei casi in cui l'adozione di nuove tecnologie**

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

presenti un *"rischio elevato"* **per il trattamento dei dati**.

Le semplificazioni

Sempre in un'ottica di semplificazione, è stabilito che **i software dovranno consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico** nei casi in cui le operazioni commerciali vengono regolate mediante tali modalità di pagamento. Come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto, i suddetti software potranno essere installati su qualsiasi dispositivo, compresi i dispositivi evoluti di pagamento elettronico (c.d. *"SmartPOS"*), così che l'esercente potrà utilizzare un unico strumento per i processi commerciali, amministrativi, fiscali e di pagamento. La norma contenuta nel DLgs. 1/2024 dà attuazione ai principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega di riforma fiscale per la revisione generale degli adempimenti tributari (art. 16 della L. 111/2023), la quale prevede, fra l'altro, che il legislatore introduca misure volte a...

> *..."incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese".*

I corrispettivi che vanno in tessera sanitaria

Si ricorda, inoltre, la novità del c.d. DL *"Anticipi"* per il **settore sanitario**. Infatti, l'art. 4-quinquies comma 3 del DL 145/2023 ha **eliminato** (ancor prima della sua entrata in vigore) l**'obbligo previsto a carico degli esercenti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di assolvere la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi mediante la trasmissione dei dati al Sistema TS**. A partire dal 1° gennaio 2024, soggetti quali farmacie, parafarmacie e ottici possono continuare ad assolvere gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi secondo le modalità ordinariamente previste (rilevazione giornaliera e trasmissione all'Agenzia delle Entrate entro il termine di 12 giorni da quello di effettuazione). La possibilità di adempiere gli obblighi mediante invio dei dati al Sistema TS rimane, quindi, una facoltà (art. 2 comma 6-quater, primo periodo, del DLgs. 127/2015), esercitabile dandone comunicazione mediante apposita funzionalità messa a disposizione sul portale www.sistemats.it (art. 6 del DM 19 ottobre 2020).

NdR: potrebbe interessarti anche... Sistema Tessera Sanitaria scadenza di fine gennaio Sanità: trasmissione corrispettivi e invio a Sistema Tessera Sanitaria

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Gianfranco Costa Martedì 30 gennaio 2024

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico...

Abbonamento annuale Circolari Settimanali

(anche per i clienti dello studio)

Abbonandoti per un anno alle Circolari Settimanali, ogni settimana riceverai comodamente **nella tua casella di posta elettronica** una circolare con **tutte le novità dei 7 giorni** precedenti e gli **approfondimenti** di assoluta urgenza.

Le circolari settimanali sono in formato Word per essere **facilmente modificabili** con il tuo logo ed i tuoi dati, e **girabili ai clienti del tuo studio**.

SCOPRI DI PIU' >

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D